DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 2 ottobre 2020, n. 241

Verifica di compatibilità, ex articolo 7, comma 2 L.R. 9/2017 s.m.i. e R.R. n. 14 dell'08/07/2014, per l'Area Nord dell'ASL FG e parere favorevole nei confronti del Consorzio di cooperative sociali a r.l. "Metropolis" di Molfetta per la realizzazione di n. 1 Struttura Residenziale e n. 1 Struttura Semiresidenziale Terapeutiche per il trattamento dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza, ex articoli 1 e 2 del R.R. n. 14/2014, in San Severo alla via Checchia Rispoli, n. 275 - 277.

Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione";

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

Vista la nota del Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta prot. 6392 del 20/05/2019 di conferimento dell'incarico di Posizione Organizzativa di tipo B "Analisi normativa, gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche".

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 117 del 16/07/2020 di conferimento dell'incarico dirigenziale della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta in applicazione dell'art. 5, comma 9 del D. L. n. 95/2012.

In Bari presso la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. "Analisi normativa, gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche" e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.

La L.R. n. 9/2017 stabilisce all'articolo 7 (come modificato dalla L.R. n. 18 del 07/07/2020) che: "1. I soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 5, comma 1,[punto 1.1], (10) inoltrano al comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola del titolo di proprietà, del diritto reale di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie e del permesso di costruire o altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato. 2. Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro e non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), attestando l'avvenuta verifica dei titoli e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia ed allegando tutta la documentazione di cui al comma 1. 3. Il parere di compatibilità regionale è rilasciato entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al comma 2, sentita l'azienda sanitaria locale interessata in relazione alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della tipologia di attività richiesta già presenti in ambito provinciale, che si esprime entro e non oltre trenta giorni. 4. Il parere di compatibilità di cui al comma 3 ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla

realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal comma 5, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza. 5. Il comune inderogabilmente, entro centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità, rilascia l'autorizzazione alla realizzazione. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di centoventi giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 si intende calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di 1centoventi giorni dalla data del ricevimento da parte del comune del parere favorevole di compatibilità regionale. 6. Il termine biennale di validità del parere di compatibilità di cui al comma 4 del presente articolo è prorogato con provvedimento del dirigente della sezione regionale competente, in presenza di eventi ostativi alla prosecuzione o completamento dell'opera, non imputabile al soggetto interessato che ne dimostri la sussistenza a mezzo di specifica certificazione del comune o del direttore di lavori. La proroga è richiesta prima della scadenza del termine di cui al comma 4 e non può in ogni caso superare i centottanta giorni. 6 bis. Il termine di scadenza del provvedimento di conferma del parere di compatibilità coincide con il termine di scadenza del parere di compatibilità nella sede originaria, di cui al comma 4 e salvo quanto disposto dal

Con D.M. 24 aprile 2000 è stato adottato il "Progetto Obiettivo Materno-Infantile" relativo al "Piano sanitario nazionale per il triennio 1998-2000", con il quale, tra l'altro, si è riconosciuta, nell'azione generale di tutela della salute della popolazione, una particolare importanza alla prevenzione, diagnosi e cura delle patologie neurologiche e psichiatriche dell'età evolutiva (infanzia e adolescenza), demandando alla programmazione regionale l'individuazione dei modelli organizzativi per l'assistenza ai minori affetti da patologie neurologiche e psichiatriche che assicurino l'integrazione degli interventi ed il collegamento funzionale tra tutte le U.O. coinvolte nella continuità terapeutica nelle fasi di passaggio all'età adulta.

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2037 del 07/11/2013, la Regione ha approvato i "Principi e criteri per l'attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell'articolo 8 ter D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e articolo 7 L.R. n. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all'articolo 5 sopra citato, comma 1, lett. a), punti 1 e 2, L.R. n. 8/2004" ed è stato stato stabilito che: "Alle richieste comunali di verifica di compatibilità già pervenute alla data di approvazione del presente atto si applicano i seguenti principi e criteri:

- 1) l'eventuale copertura del fabbisogno sanitario regionale, normativamente fissato dalle leggi e dai regolamenti regionali in materia attraverso parametri numerici e/o indici di popolazione per ambiti territoriali predefiniti, deve avvenire in seguito all'accertamento di una effettiva ed attuale carenza nell'ambito territoriale interessato dalla richiesta di autorizzazione alla realizzazione della nuova struttura sanitaria e socio-sanitaria; 2) a tal fine, nei limiti del fabbisogno numerico normativamente fissato, il Servizio regionale competente accerta le carenze del fabbisogno regionale attraverso l'esame di dati ragionati riferiti all'anno precedente, forniti dall'ASL territorialmente interessata e relativi alle liste di attesa ed al volume delle prestazioni effettivamente erogate dalle strutture della stessa tipologia già operanti nei diversi distretti socio-sanitari o aree interessate, tenuto conto, altresì, dell'eventuale mobilità extra aziendale degli utenti residenti in tali aree e distretti;
- 3) la mancata rispondenza al duplice parametro del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale, come sopra identificati e declinati, comporterà un esito negativo della suddetta verifica regionale ed il conseguente non accoglimento delle relativa istanza, anche se unica;
- 4) la rispondenza al duplice parametro sarà integrata con la valutazione dei requisiti e/o indicazioni di preferenza eventualmente previsti da atti regolamentari regionali in materia di fabbisogno e/o di requisiti, che attengano all'ubicazione ed alle caratteristiche strutturali della sede individuata; detti requisiti e/o indicazioni di preferenza non sono emendabili successivamente all'eventuale rilascio della verifica positiva di compatibilità;
- 5) in caso di rispondenza in eguale misura, di due o più di tali ultime richieste al surriferito duplice parametro integrato dalla valutazione dei requisiti e/o indicazioni di preferenza di cui al punto 4), nel medesimo

ambito territoriale di riferimento per la realizzazione di strutture della stessa tipologia, qualora il relativo fabbisogno regionale residuo sia inferiore all'entità delle suddette richieste potrà soccorrere - in assenza della prefissazione di parametri di scelta ed in via meramente residuale - quello della priorità cronologica delle istanze, riconoscendo la verifica di compatibilità positiva a favore dell'istanza che precede temporalmente le altre.

Le richieste di verifica di compatibilità successive all'approvazione del presente atto, presentate nell'arco temporale del bimestre di volta in volta maturato, sono valutate comparativamente e contestualmente per il medesimo ambito territoriale di riferimento, applicando, oltre ai principi e criteri di cui ai precedenti punti da 1) a 4), anche i sequenti:

- 6) in caso di rispondenza in eguale misura, di due o più di tali richieste al duplice parametro del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale integrato dalla valutazione dei requisiti e/o indicazioni di preferenza di cui al punto 4), qualora il relativo fabbisogno regionale residuo sia inferiore all'entità delle suddette richieste (fatto salvo il possesso dei requisiti minimi ed ulteriori strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dal Regolamento Regionale n. 3 del 13/01/2005 e s.m.i. e dagli altri atti regolamentari regionali aventi ad oggetto specifiche tipologie di strutture) il Servizio competente riconosce la compatibilità al fabbisogno regionale al progetto o ai progetti che abbiano conseguito la miglior valutazione numerica sulla base dei seguenti parametri e relativi punteggi: (...);
- 7) al fine della valutazione delle richieste di verifica di compatibilità e della selezione tra le medesime, le istanze di autorizzazione alla realizzazione e le conseguenziali richieste di verifica di compatibilità comunali saranno corredate dalle planimetrie su scala adeguata, dagli elaborati progettuali e dalla relazione generale che illustrino nel dettaglio le caratteristiche dell'intervento, con particolare riguardo ai parametri sopra indicati; 8) unitamente all'istanza di autorizzazione alla realizzazione il soggetto interessato per iscritto dovrà:
 - a) specificare i parametri rispetto ai quali intende essere valutato nell'eventualità di concorrenza con altre istanze per la medesima area o distretto socio-sanitario di riferimento;
 - b) in caso di verifica di compatibilità positiva e rilascio di autorizzazione alla realizzazione obbligarsi a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nei documenti di cui al precedente punto 7), da considerarsi parte integrante dei requisiti minimi ed ulteriori previsti, ai fini dell'ottenimento e del mantenimento dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale;
- 9) le eventuali caratteristiche aggiuntive così come individuate attraverso i parametri sopra indicati non comportano variazioni in aumento di tariffe, qualora l'attività sanitaria e socio- sanitaria sia svolta per conto del Servizio Sanitario regionale in regime di accreditamento, nè può comportare la previsione di rette o supplementi a carico degli utenti e/o pazienti e loro familiari; ...".
- Con R.R. n. 14/2014 dell'08/07/2014 ad oggetto "Integrazione del Regolamento Regionale 13 Gennaio 2005, n. 3. Strutture residenziali e semiresidenziali terapeutiche dedicate per il trattamento extra-ospedaliero dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza. Requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi per l'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio e per l'accreditamento. Fabbisogno", sono stati stabiliti:
- a) i requisiti relativi alla "Struttura residenziale terapeutica dedicata per il trattamento extra ospedaliero dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza" (art. 1) e alla "Struttura semiresidenziale terapeutica dedicata per il trattamento extra ospedaliero dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza" (art. 2);
- b) e il fabbisogno (art. 3) nel seguente modo:
- "ASL Bari
- n. 3 strutture residenziali, allocate, sul territorio della ASL, a nord, al centro ed a sud
- n. 4 strutture semiresidenziali, di cui una a nord, una al centro, una nell'area ovest, una nell'area sud ASL BT
- n. 1 struttura residenziale allocata al centro della ASL
- n. 2 strutture semiresidenziali, di cui una nella zona interna ed una sulla litoranea ASL Brindisi
- n. 1 struttura residenziale allocata al centro della ASL

- n. 2 strutture semiresidenziali, di cui una allocata nell'area nord ed una nell'area sud
- ASL Foggia
- n. 3 strutture residenziali, allocate, sul territorio della ASL, a nord, al centro ed a sud
- n. 3 strutture semiresidenziali, allocate, sul territorio della ASL, a nord, al centro ed a sud

ASL Lecce

- n. 3 strutture residenziali, allocate, sul territorio della ASL, una al centro, una a sud, una nell'area nord ionica
- n. 3 strutture semiresidenziali, di cui una al centro, una a sud, una nell'area nord ionica

ASL Taranto

- n. 1 struttura residenziale allocata al centro della ASL
- n. 2 strutture semiresidenziali, di cui una al centro e l'altra nell'area ovest della ASL".

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2689 del 16/12/2014 sono stati stabiliti "i criteri per l'individuazione delle aree di fabbisogno indicate dall'art. 3 del regolamento Regionale 8 luglio 2014, n. 14". Con la specifica individuazione dei distretti socio sanitari, costituenti ciascuna area precedentemente indicata dal succitato articolo 3, è stata individuata la seguente ripartizione:

"ASL FG

Area Nord:

DSS San Severo; S. Marco in Lamis; Vico del Gargano

Area Centro:

DSS Foggia1; Foggia 2

Area Sud:

DSS Troia – Accadia; Cerignola

Area Ovest DSS Lucera

ASL BT

Area Centro DSS Andria

Zona Litoranea DSS Margherita di Savoia; Barletta; Trani

Zona Interna DSS Canosa di Puglia

ASL BA

Area Nord DSS Molfetta; Ruvo di Puglia; Bitonto

Area Centro DSS Bari Ovest; Bari Centro; Bari Est; Triggiano; Modugno; Grumo Appula; Mola di Bari

Area Sud DSS Putignano; Gioia del Colle, Conversano

Area Ovest DSS Altamura

ASL BR

Area Nord DSS Fasano

Area Centro DSS Brindisi; Francavilla Fontana

Area Sud DSS Mesagne.

ASL TA

Area Centro DSS Taranto 1 e Taranto 2; Grottaglie

Area Ovest DSS Ginosa

ASL LE

Area Centro DSS Lecce; Martano; Galatina; Maglie

Area Sud DSS Gallipoli; Casarano; Poggiardo; Gagliano del Capo

Area Nord Jonica DSS Nardò".

Con nota prot. 0011310 del 21/06/2013, su istanza della Rigenera Vita s.r.l. del 03/06/2013 per la realizzazione di un centro residenziale ed uno semiresidenziale per minori ai sensi degli articoli 1 e 2 del R.R. n. 14/2014 in San Severo su terreno riportato al N.C.T. foglio 30 particella 55, il Comune di San Severo ha chiesto la verifica di compatibilità ex art. 7 L.R. n. 8/2004, allegandovi soltanto detta istanza e null'altro: nella richiesta, tra l'altro, è stato individuato l'immobile (di cui la Rigenera Vita, sembrava non possedere nemmeno un titolo di possesso al momento di presentazione dell'istanza) con ubicazione in zona destinata a "Verde agricolo"

secondo l'allora vigente PRG e, secondo le previsioni del P.U.G. - Piano Urbanistico Generale soltanto adottato, in zona C1.3 "Aree residenziali di espansione interstiziali o marginali".

Con nota prot. 4553 del 09/03/2015 il Comune di San Severo ha chiesto la verifica di compatibilità al fabbisogno regionale per la realizzazione di un centro residenziale ed uno semiresidenziale per minori ai sensi degli articoli 1 e 2 del R.R. n. 14/2014 in San Severo alla via Don Minzoni 86, su istanza del Consorzio di cooperative sociali a r.l. "Metropolis" di Molfetta del 14/10/2014.

Con nota prot. 5703 dell'08/04/2015 il Comune di Torremaggiore ha chiesto la verifica di compatibilità al fabbisogno regionale per la realizzazione di un centro residenziale ed uno semiresidenziale per minori ai sensi degli articoli 1 e 2 del R.R. n. 14/2014 in Torremaggiore alla via Almirante, su istanza di autorizzazione alla realizzazione della Migra Immobiliare srl di Torremaggiore del 07/01/2015.

Con nota prot. AOO/151_19861 del 04/09/2015, questa Sezione, al fine di procedere all'istruttoria in ordine alla verifica di compatibilità richiesta dal Comune di San Severo con nota prot. 0011310 del 21/06/2013, ha invitato il medesimo Comune ad integrare quest'ultima (allo stato improcedibile e/o inammissibile) con i documenti, previamente prodotti dalla società Rigenera Vita srl, ossia: l'apposita relazione descrittiva, che illustrasse adeguatamente le caratteristiche di ubicazione e strutturali delle strutture da realizzare in conformità alle prescrizioni e requisiti di cui al R.R. n. 14/2014 ed i relativi elaborati progettuali che consentissero di individuare chiaramente il contesto territoriale e urbanistico, nonchè l'articolazione strutturale e funzionale delle medesime strutture. In tale sede questa Sezione ha precisato, altresì, che "nell'ambito del procedimento di autorizzazione alla realizzazione il Comune, quale ente titolare del procedimento e nell'esercizio delle potestà anche urbanistico-edilizie, deve sempre e previamente verificare il titolo (proprietà, diritto reale di godimento o altro titolo legittimo) in virtù del quale l'operatore sanitario è abilitato a proporre la relativa istanza, nonchè l'assenza di cause legali preclusive di ordine urbanistico ed edilizio";

Non essendo pervenuto alcun riscontro in merito sia dal Comune che dalla sopradetta società ed essendo pervenute per la medesima area nord dell'ASL FG richieste comunali successive di verifica di compatibilità per la stessa tipologia di strutture, sollecitate da altri operatori (Consorzio Metropolis con nota prot. 416.2017 dell'01/03/2017), considerato l'eccessivo ed insostenibile ritardo, con nota prot. AOO/151_3753 del 05/04/2017 questa Sezione ha invitato il Comune e la Rigenera Vita srl "a provvedere a quanto richiesto con la nota prot. AOO/151_19861 del 04/09/2015, entro il termine perentorio di giorni 20 (venti) dal ricevimento della presente, avvertendosi che, in mancanza, questa Sezione intenderà rinunciata/revocata la richiesta comunale relativa all'istanza di autorizzazione e procederà alla valutazione delle richieste di compatibilità successive che riguardano l'Area nord dell'ASL FG".

Con nota del 27/04/2017, in riscontro alla nota regionale che precede ricevuta in data 11/04/2017, la Rigenera Vita srl, per il tramite del proprio amministratore unico ha comunicato che "con la presente conferma e ribadisce l'intenzione di procedere alla realizzazione delle strutture in oggetto e pertanto, preso atto delle richieste riportate nella nota sopra citata, la scrivente si impegna ad inoltrare entro e non oltre il 05.05/2017 gli elaborati necessari affinché possa proseguire l'istruttoria in ordine alla verifica di compatibilità richiesta".

Con nota pec del 04/05/2017, pervenuta dallo Studio Giuliano e non dal comune di San Severo, sono stati trasmessi relazione ed elaborati progettuali richiesti relativi all'intervento in oggetto, individuando peraltro un sito diverso (particella 55 del foglio 30 invece che la particella 2078 del medesimo foglio 30) da quello oggetto dell'originaria nota/richiesta comunale prot. 0011310 del 21/06/2013, per la quale si procede.

Con successiva nota pec del 05/05/2017, pervenuta dallo Studio Giuliano, è stata trasmessa la nota della Rigenera Vita srl di integrazione documentale destinata al comune di San Severo, con su impresso il timbro del protocollo comunale n. 9321/I del 05/05/2017.

Con nota prot. 2012/2017 del 20/10/2017 il Consorzio Metropolis, facendo riferimento alla sopra citata nota prot. AOO/151_3753 del 05/04/2017, ha chiesto a questa Sezione "di comunicarci se il Comune di San Severo abbia inoltrato, nel termine assegnato a pena di decadenza, la documentazione integrativa dell'istanza della Rigenera Vita" ed in caso contrario, di procedere alla valutazione delle proprie istanze e relativa richiesta comunale.

Solo con nota prot. 23364 del 20/11/2017, ben oltre il termine perentorio di 20 gg. assegnato a pena di rinuncia/revoca della richiesta comunale di verifica di compatibilità, il comune di San Severo ha trasmesso la documentazione richiesta da questa Sezione con le succitate note prot. AOO/151_19861 del 04/09/2015 e prot. AOO/151_3753 del 05/04/2017, tra l'altro, precisando che "il terreno oggetto dell'intervento di che trattasi, riportato nel N.C.T. al foglio 30 p.lla 55 (nella precedente richiesta era stato individuato un suolo limitrofo a quello oggi indicato e, precisamente F. 30 p.lla 2078), sempre nella disponibilità del richiedente, nell'ambito delle previsioni del P.U.G.- Piano Urbanistico Generale vigente dal 27/12/2014, risulta nelle NTA qualificato come C1.3 "Aree residenziali di espansione interstiziali o marginali" art. 37, all'interno del quale comparto è possibile eseguire l'intervento di che trattasi, in quanto compatibile con il PUG vigente, previa presentazione, prima della realizzazione di uno specifico strumento urbanistico esecutivo (PUE).

Con nota prot. AOO 183/564 del 15/01/2018, questa Sezione, ritenuta rinunciata/revocata precedente richiesta del comune di San Severo per la Rigenera Vita srl per le considerazioni ivi esposte (ossia: "- l'inosservanza del termine assegnato al Comune di San Severo a pena di ritenuta rinuncia/revoca della relativa propria richiesta da parte di questa Sezione; - la necessità che il Comune previamente verificasse la documentazione integrativa prodotta dalla Rigenera Vita srl e con essa la sussistenza di un titolo (proprietà, diritto reale di godimento o altro titolo legittimo) in virtù del quale l'operatore sanitario è abilitato a proporre la relativa istanza, nonchè l'assenza di cause legali preclusive di ordine urbanistico ed edilizio, come sopra evidenziato; - peraltro, la diversità dell'immobile rispetto a quello originariamente individuato nell'istanza di autorizzazione alla realizzazione che di per sè comporta una novazione dell'oggetto di quest'ultima e quindi una postergazione della stessa rispetto ad altre richieste pervenute, allo stato degli atti, mai mutate; - perdippiù, la non immediata realizzabilità dell'intervento, essendo subordinato all'adozione di uno strumento urbanistico comunale attuativo (PUE), il cui esito non è certo nei tempi e nel merito; - l'esistenza di richieste comunali di verifica di compatibilità successive a quella di cui si è detto sopra, ossia: a) per Consorzio Metropolis, richiesta del comune di San Severo di cui alla nota prot. 4553 del 09/03/2015 per un centro residenziale ed uno semiresidenziale per minori ai sensi degli articoli 1 e 2 del R.R. n. 14/2014; b) per la Migra Immobiliare srl, richiesta del comune di Torremaggiore di cui alla nota prot. 5703 del 08/04/2015 per un centro residenziale ed uno semiresidenziale per minori ai sensi degli articoli 1 e 2 del R.R. n. 9/2014; - la sussistenza di un interesse attuale (manifestato espressamente dal Consorzio Metropolis con le note sopra citate) unitamente ad un legittimo affidamento degli operatori sopra indicati a che le proprie istanze e relative richieste comunali siano valutate ai fini della verifica della compatibilità al fabbisogno regionale, alla luce dell'inosservanza da parte del comune di San Severo e della Rigenera Vita srl del termine perentorio loro assegnato") ha conseguentemente dato corso alla valutazione in sede comparativa delle richieste comunali e relative istanze sopra citate in quanto pervenute nel medesimo bimestre di riferimento (07/03/2015- 06/05/2015).

A tal fine, con la medesima nota questa Sezione ha disposto una integrazione istruttoria, invitando:

- il Consorzio Metropolis ed il Comune di San Severo ad integrare l'istanza di autorizzazione alla realizzazione con la specificazione dei parametri e dell'assunzione dell'obbligo di cui alle lett. a) e b) del punto 8 della citata D.G.R. n. 2037/2013 ed, eventualmente, ogni altro documento utile all'istruttoria in parola;
- la Migra Immobiliare srl ed il Comune di Torremaggiore ad integrare l'istanza di autorizzazione alla realizzazione con planimetrie e relazione tecnica generale che illustrasse nel dettaglio le caratteristiche dell'intervento riguardante il centro residenziale per minori ex art. 1 R.R. n. 14/2014, avendo riguardo ai parametri indicati nella D.G.R. n. 2037/2013, nonché con la specificazione dei parametri e dell'assunzione

dell'obbligo di cui alle lett. a) e b) del punto 8 della citata D.G.R. n. 2037/2013 ed, eventualmente, ogni altro documento utile all'istruttoria in parola.

Con nota prot. n. 15 del 22/01/2018, assunta al protocollo regionale il 30/01/2018 al n. 1268, il Consorzio Metropolis, in riscontro alla nota regionale che precede, ha trasmesso a questa Sezione la documentazione richiesta.

Con nota prot. 2419 del 06/02/2018 assunta al protocollo il 13/02/2018 con il n. 2001, il Comune di Torremaggiore, in riscontro alla stessa nota regionale, ha trasmesso gli elaborati tecnici richiesti, ossia:

- relazione tecnica illustrativa;
- relazione resa ai sensi della D.G.R. n. 2037/2013;
- Tavole dell'intervento da 1 a 5;

precisando che "E' fatta salva la verifica della compatibilità urbanistica e della conformità edilizia per la quale questo ufficio si riserva apposita istruttoria".

Con nota prot. 3506 del 12/02/2018 anche il Comune di San Severo ha trasmesso quanto richiesto con la nota regionale che precede, allegandovi la nota prot. 155/2018 del 22/01/2018 del Consorzio Metropolis e relativi documenti.

Con nota prot. 3170/2019 del 10/10/2019 indirizzata a questa Sezione ed al Comune di San Severo, il Consorzio Metropolis, premessa la cronologia degli eventi relativi alla pratica in oggetto, ha chiesto: "che il Servizio Regionale Accreditamenti, su conforme richiesta dei Servizi comunali in indirizzo, avvii la procedura di verifica di compatibilità di ambedue le strutture in oggetto per il citato immobile sito all'indirizzo di Checchia Rispoli civ. 275-277, San Severo, con la medesima anzianità della precitata istanza prot. 4553 del 03/03/2015", precisando, altresì, che: "La sostituzione dell'immobile di ambo le strutture è stato causato dal ritardo nel sub procedimento del rilascio del parere di compatibilità, quindi esso è estraneo alla volontà dello scrivente Consorzio, il quale anzi ha sostenuto ingenti costi per la doppia progettazione e per serbare nel tempo la disponibilità degli immobili con corrispettivi e cauzioni ai proprietari degli immobili e alle Agenzie che hanno mediato nelle trattative necessarie", e chiedendo anche al Comune di San Severo "di trasmettere questa istanza e i suoi allegati alla Sezione Paosa Ufficio Accreditamenti Regionale per il parere di compatibilità, ai sensi dell'art. 7 della LR 9-2017";

In proposito, nella stessa nota, il Consorzio, ha precisato che:

- è stato costretto all'individuazione di altro immobile in seguito alla disdetta da parte della proprietaria comunicatagli con nota del 03/04/2019 (ivi allegata);
- che l'immobile è stato individuato sempre nella stessa città di San Severo alla via Checchia Rispoli al civ. 275-277-279 con caratteristiche migliorative logistiche e strutturali, nello specifico:
- "- ampia area destinata a verde di proprietà della struttura con dimensioni superiori alla precedente ubicazione;
- più ampi spazi e sale dedicate alle attività sociali, occupazionali e riabilitative destinate a ospiti e familiari (stanze attività, sala colloqui, ecc.);
- recinzione perimetrale della struttura, con superiore sicurezza in favore degli ospiti;
- impegno di locazione di anni sei più sei, vincolato all'utilizzo esclusivo della struttura con conseguente acquisizione del titolo edilizio specifico";
- di aver stipulato per l'immobile una "proposta di locazione irrevocabile", con cauzione di € 4.000, scadente il 28 febbraio 2020 (la proposta in realtà è già controfirmata dallo stesso proprietario destinatario della proposta con data 10/10/2019, coincidente a quella della proposta, n.d.r.).

Alla medesima nota sono stati allegati i seguenti documenti:

"1. nota prot. 1964/2014 del Consorzio Metropolis;

- 2. nota prot. 2004/2014 del Consorzio Metropolis;
- 3. nota prot. 2407/2014 del Consorzio Metropolis;
- 4. nota prot. 221/RP/CT/15 del Consorzio Metropolis;
- 5. nota prot. 4553 del 03.03.2015 del Comune di San Severo;
- 6. nota prot. 416.2017 del 01.03.2017 Consorzio Metropolis;
- 7. nota prot. 3753 del 05.04.2017 del Servizio PAOSA;
- 8. nota prot. 2012.2017 del 20.10.2017 del Consorzio Metropolis;
- 9. richiesta di proroga del contratto di opzione a titolo oneroso dell'immobile sito in San Severo (FG) alla via don Minzoni, 86, data 20.12.2017;
- 10. nota prot. 564 del 15.01.2018 del Servizio PAOSA;
- 11. nota prot. 155.2018 del 22.01.2018 del Consorzio Metropolis;
- 12. Contratto di opzione a titolo oneroso relativo agli immobili individuati in San Severo (FG), alla via Don Minzoni civ. 86 data 25.01.2018;
- 13. nota prot. 296.2018 del 06.02.2018 del Consorzio Metropolis;
- 14. nota prot. 3506 del 12.02.2018 del Comune di San Severo;
- 15. richiesta di proroga del contratto di opzione a titolo oneroso dell'immobile sito in San Severo (FG) alla via don Minzoni, 86, data 09.03.2018;
- 16. proposta di locazione immobiliare dell'immobile sito in San Severo (FG) alla via don Minzoni, 86, in data 05.04.2018;
- 17. Nota della proprietaria dell'immobile sito in San Severo (FG) alla via don Minzoni, 86 del 03.04.2019;
- 18. Proposta di locazione del nuovo immobile individuato in San Severo (FG) alla Via Checchia Rispoli civ. 275-277-279, del 10.10.2019;
- 19. Aut Real;
- 20. Relazione descrittiva;
- 21. Elaborati grafico-planimetrici,
- 22. Relazione tecnico descrittiva di cui al D.G.R. n. 2037 del 07.11.2013".

Con nota prot. 26025 del 22/11/2019 il Comune di San Severo ha trasmesso la richiesta del Consorzio Metropolis sopra riportata, precisando che: "L'immobile indicato è ubicato in zona Br3 "Aree residenziali di completamento a bassa intensità" disciplinata dall'art. P26 delle NTA del PUG, nella quale è consentito l'insediamento di strutture produttive-direzionali (Pd) in cui sono comprese le strutture sanitarie (art. P5 delle NTA del PUG)".

Con nota pervenuta al protocollo di questa Sezione in data 28/02/2020 col n. 3293, la Migra Immobiliare srl ha sollecitato la conclusione del procedimento.

Con nota prot. AOO_183/4989 dell'01/04/2020 trasmessa per conoscenza anche alle ditte interessate, al fine di pervenire alla conclusione del procedimento in oggetto, questa Sezione ha invitato:

- "- il comune di Torremaggiore a:
 - a) integrare la richiesta comunale di parere di compatibilità (di cui alla nota prot. 5703 dell'08/04/2015), con la previa verifica di conformità urbanistico edilizia dell'intervento in oggetto, comunicandone l'esito a questa Sezione;
 - b) a trasmettere copia del titolo legittimante (titolo di proprietà o di godimento, ecc.) previamente prodotto da parte della Migra Immobiliare che legge per conoscenza;

- il comune di San Severo a trasmettere una planimetria generale quotata della struttura comprensiva delle aree destinate a verde, previamente prodotta dal Consorzio Metropolis, che legge per conoscenza".

Con nota pec prot. 10700 del 20/05/2020 il comune di San Severo ha riscontrato la predetta nota regionale prot. AOO_183/4989 dell'01/04/2020 trasmettendo quanto richiesto, comprensivo di relazione tecnica illustrativa e planimetrie previamente prodotte dal Consorzio Metropolis.

Con nota pec prot. 2738 del 03/07/2020 il consorzio Metropolis ha sollecitato la conclusione del procedimento rimarcando che il ritardo lo ha costretto a prorogare per l'ennesima volta il contratto preliminare di locazione al 31/08/2020, nel frattempo intervenuto con la stipula in data 25/02/2020, in sostituzione della proposta di locazione, accettata e con diritto di opzione, sopra evidenziata. Alla nota sono stati allegati il contratto preliminare con atto di proroga e nota del Comune di San Severo prot. 13946/2020 del 01/07/2020 con cui sono stati concessi n. 6 stalli per parcheggio di esclusiva pertinenza alle strutture in oggetto.

Con nota prot. AOO_183/11170 del 09/07/2020 questa Sezione, rilevato che:

- a quella data non fosse pervenuto nulla di quanto richiesto da parte del Comune di Torremaggiore;
- la sussistenza del titolo legittimante e l'attestazione di conformità urbanistico-edilizia dell'intervento, costituiscono, ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 9/2017, presupposti di procedibilità e/o ammissibilità della richiesta comunale di verifica di compatibilità nell'ambito del relativo sub procedimento in capo alla Regione; ha invitato il Comune di Torremaggiore e per esso la Migra Immobiliare srl a provvedere all'integrazione con quanto richiesto da questa Sezione con la sopra riferita nota prot. AOO_183/4989 dell'01/04/2020 entro e non oltre 20, con l'avvertimento che in mancanza, scaduto il termine, avrebbe concluso il procedimento considerando esclusivamente la richiesta di verifica di compatibilità fatta dal Comune di San Severo su istanza del Consorzio Metropolis.

Con nota pec del 24/08/2020, assunta al protocollo regionale in data 14/09/2020 con il n. 31986, il Comune di Torremaggiore, richiamata soltanto la nota regionale prot. AOO_183/4989 dell'01/04/2020 (ma non la nota pec prot. AOO_183/11170 del 09/07/2020, regolarmente ricevuta dal medesimo ente) ha comunicato che: "le particelle n. 781 e 823 del foglio n.43, interessate dall'intervento in oggetto, ricadono nella zona omogenea "DT" del vigente P.R.G., ove sono consentite insediamenti destinati a (residenze temporanee, alberghi, residenze, motel, punti di sosta, ristoro, ecc), nonché a strutture per lo svago e il tempo libero; -le predette particelle sono interessate dall'area individuata dal vigente P.P.T.R. Puglia, come "6.3.1 componenti culturali ed insediative e relativa UCP area di rispetto delle componenti predette, come definite dall'art. 76 delle relative NTA", e pertanto l'intervento predetto resta subordinato al parere dell'Ente competente. Sono

fatti salvi gli eventuali pareri di competenza di questo Comune e degli altri Enti eventualmente interessati".

Alla nota è stato allegato atto notarile di vendita, nota di trascrizione e certificazione urbanistica comunale datata 08/01/2010.

Rilevato che:

- a) la richiesta regionale di integrazione di cui alla nota prot. AOO_183/11170 del 09/07/2020 (preceduta da altra di contenuto identico fatta con nota prot. AOO_183/4989 dell'01/04/2020), è stata riscontrata dal Comune di Torremaggiore ben oltre il termine dei 20 gg. assegnatogli (di cui la Migra Immobiliare srl era pienamente consapevole) pena la conclusione del procedimento considerando esclusivamente la richiesta di verifica di compatibilità fatta dal comune di San Severo su istanza del Consorzio Metropolis;
- b) il Comune di Torremaggiore non ha attestato la conformità urbanistica ed edilizia dell'intervento in oggetto, come invece espressamente richiesto più volte da questa Sezione, ma anzi ha rilevato che lo strumento urbanistico generale vigente nella Zona ove è ubicato l'immobile prevede soltanto insediamenti di tipo ricettivo e/o di ristorazione; e che ricade in aree sottoposte a vincoli o limitazioni sul piano della

tutela paesistica: condizioni che, da un lato, attestano l'insussistenza di un presupposto di legge (conformità urbanistica ed edilizia ex art. 7 L.R. n. 9/2017) ai fini della verifica di compatibilità richiesta e, dall'altro, la non attuale realizzabilità dell'intervento.

Ritenuto, per le suesposte ragioni, di procedere alla verifica di compatibilità con riferimento esclusivo alla richiesta del Comune di San Severo avente ad oggetto n. 1 struttura residenziale e n. 1 struttura semiresidenziale per il trattamento dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza ex articoli 1 e 2 del R.R. n. 14/2014 con sede in San Severo alla via Checchia Rispoli nn. 275-277, relative al territorio della ASL FG – Area Nord, secondo le regole previste dalla sopracitata D.G.R. n. 2037/2013 ed in osservanza del nuovo R.R. n. 14/2014, nonché del fabbisogno regionale ivi stabilito all'art. 3 e specificato attraverso i distretti socio sanitari (DSS).

Tenuto conto "dei requisiti e/o indicazioni di preferenza eventualmente previsti da atti regolamentari regionali in materia di fabbisogno e/o di requisiti, che attengono all'ubicazione ed alle caratteristiche strutturali della sede individuata", che nel caso di specie sono rinvenibili nei requisiti di cui all'articolo 2, punti 5), 6) e 7) del R.R. n. 14/2014, nonché del fabbisogno di cui all'art. 3 del medesimo R.R. n. 14/2014 e della D.G.R. n. 2689/2014.

Considerata l'Area Nord quale area geograficamente comprendente i distretti socio sanitari di San Severo, S. Marco in Lamis e Vico del Gargano.

Visto, altresì, il fabbisogno regionale previsto dall'art. 3 del citato R.R. n. 14/2014 sopra testualmente riportato.

Considerato che anteriormente al bimestre di riferimento (07/03/2015- 06/05/2015) e nel corso dello stesso, per l'Area Nord ASL FG, oltre alla richiesta di verifica di compatibilità del Comune di San Severo per il Consorzio Metropolis e del Comune di Torremaggiore per la Migra Immobiliare di cui si è detto sopra, non sono state presentate altre richieste di verifica di compatibilità per strutture del tipo in oggetto.

Ritenuto di non acquisire i dati di cui al punto 2) della D.G.R. n. 2037/2013, in quanto la struttura in oggetto è presidio di natura psichiatrica di nuova specializzazione, dedicato all'assistenza di soggetti in età evolutiva e/o adolescenziale, che non trova nel territorio interessato altre strutture preesistenti della stessa tipologia, a cui rapportarle al fine della migliore distribuzione sul territorio, che, nel caso di specie, è già circoscritto ad aree del territorio aziendale (area nord).

Viste le ragioni (disdetta del proprietario nelle more del presente procedimento) prospettate dal Consorzio Metropolis in ordine all'indicazione del nuovo immobile alla via Checchia Rispoli n. 275-277 in San Severo, in luogo del precedente sito nella stessa città alla via Don Minzoni 86.

Vista la relazione tecnica e gli elaborati grafici relativi all'istanza di autorizzazione alla realizzazione, così come da ultimo integrati dal Comune di San Severo con la nota pec prot. 10700 del 20/05/2020 sopra citata.

Ritenuta, per l'Area Nord ASL FG, ai sensi del punto 4) della D.G.R. 2037/2013, l'istanza di autorizzazione alla realizzazione, proposta del Consorzio di cooperative sociali a r.l. "Metropolis" di Molfetta per la realizzazione di n. 1 struttura residenziale e n. 1 semiresidenziale terapeutiche per il trattamento dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza, ex articolo 2 del R.R. n. 14/2014, con sede in San Severo alla via Checchia Rispoli n. 275-277, conforme al fabbisogno allocativo e conforme ai requisiti di cui agli articoli 1 e 2, punti 5), 6) e 7), R.R. n. 14/2014, relativi all'ubicazione ed alla conformazione strutturale.

Tanto premesso e considerato, ai sensi dell'articolo 7, comma 2 della L.R. 9/2017 e s.m.i, della D.G.R. n. 2037/2013, dell'articolo 3 del R.R. n. 14/2014 e della D.G.R. n. 2689/2014, si propone di esprimere, per l'Area Nord del territorio dell'ASL FG, parere favorevole di compatibilità al fabbisogno regionale, nei confronti del

Consorzio di cooperative sociali a r.l. "Metropolis" di Molfetta per la realizzazione di n. 1 struttura residenziale e n. 1 semiresidenziale terapeutiche per il trattamento dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza, di cui agli articoli 1 e 2, R.R. n. 14/2014, con sede in San Severo alla via Checchia Rispoli n. 275-277, con le seguenti precisazioni:

- a) il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e, in caso di mancato rilascio nei termini stabiliti, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità assegnato al Comune dal comma 5 del medesimo art. 7 per il rilascio della conseguente autorizzazione alla realizzazione;
- b) che la suddetta struttura dovrà essere realizzata secondo i progetti allegati alla relativa istanza e/o alla richiesta comunale di verifica di compatibilità come da ultimo integrata ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal sopra citato R.R. n. 14/2014.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03 - Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, letta la proposta formulata dalla P.O. "Analisi normativa gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche" e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla P.O. "Analisi normativa, gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche" e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità.
- ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA

ai sensi dell'articolo 7, comma 2 della L.R. 9/2017 e s.m.i, della D.G.R. n. 2037/2013, dell'articolo 3 del R.R. n. 14/2014 e della D.G.R. n. 2689/2014, di esprimere, per l'Area Nord del territorio dell'ASL FG, parere favorevole di compatibilità al fabbisogno regionale, nei confronti del Consorzio di cooperative sociali a r.l. "Metropolis" di Molfetta per la realizzazione di n. 1 struttura residenziale e n. 1 semiresidenziale terapeutiche per il trattamento dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza, di cui agli articoli 1 e 2, R.R. n. 14/2014, con sede in San Severo alla via Checchia Rispoli n. 275-277 con le seguenti precisazioni:

- a) il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e, in caso di mancato rilascio nei termini stabiliti, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità assegnato al Comune dal comma 5 del medesimo art. 7 per il rilascio della conseguente autorizzazione alla realizzazione;
- b) che la suddetta struttura dovrà essere realizzata secondo i progetti allegati alla relativa istanza e/o alla richiesta comunale di verifica di compatibilità come da ultimo integrata ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal sopra citato R.R. n. 14/2014.
- di notificare il presente provvedimento:
 - ✓ Al legale rappresentante presso la sede legale del Consorzio di cooperative sociali a r.l. "Metropolis" in Molfetta alla via Alba 2/8;
 - ✓ Al legale rappresentante della Migra Immobiliare srl presso la sede legale in Torremaggiore (FG) alla via Luigi Rossi 24;
 - ✓ Al Direttore Generale della ASL FG.

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- c) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);
- e) il presente atto, composto da n. 15 facciate, è adottato in originale;
- f) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO (Giovanni Campobasso)